

ISSN 1127-8579

Publicato dal 07/04/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36976-riflessioni-sul-nuovo-decreto-legge-antiterrorismo-n-7-del-18-febbraio-2015>

Autore: De Francisci Giuseppe

Riflessioni sul nuovo Decreto Legge Antiterrorismo n. 7 del 18 febbraio 2015

Riflessioni sul nuovo Decreto Legge Antiterrorismo n. 7 del 18 febbraio 2015

Nella seduta del Consiglio dei Ministri dello scorso 10 Febbraio è stato predisposto il nuovo D.L. riguardante misure urgenti per la lotta al terrorismo, con le quali l'Italia intende fronteggiare l'emergenza terrorismo.

Sul piano penale, i contenuti dello Schema del Decreto Legge, sono simili ad interventi adottati da altri Paesi europei in materia di prevenzione e contrasto al terrorismo.

Il nuovo D.L. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2015 ed è entrato in vigore il giorno seguente, contiene numerose disposizioni meritevoli di sicuro approfondimento dal punto di vista penale: a cominciare dalla novità forse più rilevante dal punto di vista istituzionale, che concerne l'attribuzione all'attuale Direzione nazionale antimafia e al Procuratore nazionale antimafia di competenze aggiuntive in materia di coordinamento del contrasto al terrorismo, con conseguente loro trasformazione – rispettivamente – in Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e in Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Da una prima lettura del testo normativo appare fondamentale rilevare le novità più significative dal punto di vista del **diritto penale sostanziale**, dal punto di vista del **cosiddetto codice antimafia** ex D.lgs. n. 159/2011 e dal punto di vista del **diritto processuale penale**.

Analizzando il primo aspetto, ovvero l'ambito del **diritto penale sostanziale**, le novità più rilevanti riguardano:

- L'articolo 1, che introduce all'articolo **270 quater.1 C.P.** (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo) una nuova figura di reato destinata a punire dettagliatamente, fuori dei casi previsti di cui agli artt. 270 bis e 270 quater chi “organizza, finanzia, ma anche propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche con una reclusione da tre a sei anni”;
- Sempre l'art. 1 introduce un secondo comma nell'art. **270 quater C.P.** (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), che prevede “Fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da tre a sei anni”, assicurando così la punibilità anche del soggetto arruolato, sia pure con un quadro edittale assai più mite rispetto a quello previsto per il reclutatore (già punibile ai sensi del primo comma con la reclusione da sette a quindici anni);

- ancora all'art. 1 viene modificato l'art. **270 quinquies C.P.** (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) estendendo la relativa comminatoria edittale (reclusione da cinque a dieci anni, costruita sul modello francese, già prevista per la persona addestrata anche alla “persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte *di cui all'articolo 270 sexies*”);
- Gli artt. 1 e 2 introducono altrettante circostanze aggravanti allo stesso art. **270 quinquies**, nonché agli artt. **302** (istigazione a commettere un delitto doloso contro la personalità dello Stato), **414, terzo comma** (pubblica apologia di delitto) e **414, quarto comma** (pubblica istigazione o apologia di delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità) se il fatto è commesso mediante strumenti informatici o telematici;
- L'art. 3 introduce due nuove contravvenzioni in materia di detenzione abusiva di precursori di esplosivi (**art. 678 bis c.p.**) e di omissione di denuncia di furti di precursori di esplosivi (**art. 679 bis c.p.**), con rinvio alla pertinente disciplina del diritto dell'Unione Europea per la definizione di tali precursori.

All'interno di un sistema normativo fortemente orientato all'incriminazione di condotte preparatorie rispetto alla commissione dei delitti di terrorismo descritti dall'art. 270 sexies C.P., degni di particolare nota appare la novità che interessa l'art. 270 quinquies C.P., il cui effetto pratico è quello di sottoporre alla pena della reclusione da cinque a dieci anni (e, prima ancora, all'intero arsenale delle misure cautelari) chiunque, avendo acquisito anche autonomamente istruzioni sull'uso di armi, esplosivi, tecniche di combattimento etc., ponga in essere qualsiasi condotta soggettivamente finalizzata alla realizzazione di un delitto terroristico: cioè, qualsiasi atto preparatorio rispetto alla successiva commissione di un tale delitto.

Per quanto riguarda la parte relativa al cosiddetto **codice antimafia** ex D.lgs. n. 159/2011, risulta significativo evidenziare le seguenti novità:

- ❖ l'art. 4 del testo normativo amplia i presupposti soggettivi di applicazione delle misure di prevenzione personali (e conseguentemente patrimoniali, in forza del richiamo di cui all'art. 16), integrando **l'art. 4 lett. d)** con riguardo a coloro che, operando in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, oggettivamente rilevanti, diretti oltre che, come già oggi previsto, a compiere reati con finalità di terrorismo anche internazionale, “a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270 sexies del codice penale”, attribuendo altresì al questore

- oltre che al presidente del tribunale, come già oggi previsto dall'art. 9 - il potere di disporre in via di urgenza il ritiro immediato del passaporto e di ogni altro documento valido ai fini dell'espatrio nei confronti di persona nei cui confronti sia stata proposta la sorveglianza speciale, in attesa della convalida dello stesso presidente del tribunale entro le novantasei ore successive;
- ❖ ancora l'art. 4, estende alle nuove ipotesi delittuose introdotte nel codice penale l'aggravante già prevista dall'art. 71 codice antimafia per chi abbia commesso una serie di reati essendo sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione, e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione;
 - ❖ sempre all'art. 4 troviamo l'introduzione di un nuovo articolo, nel dettaglio l'art. **75 bis** codice antimafia, configurante una nuova fattispecie delittuosa di violazione del divieto di espatrio imposto in via d'urgenza dal presidente del tribunale o dal questore ai sensi dell'art. 9, con facoltà di arresto in flagranza del contravventore;
 - ❖ infine, sempre sul versante dell'antimafia l'art. 9 modifica – come già anticipato - la denominazione della Direzione nazionale antimafia e del Procuratore nazionale antimafia, trasformandoli in Direzione nazionale e in Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, attraverso una serie di modifiche alle norme pertinenti del codice antimafia oltre che dello stesso codice di procedura penale. L'articolo 20 del decreto legge, in via transitoria, attribuisce le nuove funzioni all'attuale Procuratore nazionale antimafia.

Per quel che riguarda infine il **diritto processuale penale**, a parte le modifiche lessicali di cui si è detto relative alla Direzione e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, meritevoli di nota e risalto sono:

- ✓ la modifica, con l'articolo 8 del presente decreto legge, dell'art. **497, comma 2 bis, c.p.p.**, che consentirà – oltre che agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ai loro ausiliari e alle interposte persone che abbiano svolto attività sotto copertura – anche ai dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, chiamati a deporre in ordine alle loro attività svolte ai sensi dell'attinente disciplina di cui alla legge n. 124/2007, di indicare le proprie generalità di copertura;
- ✓ ancora all'articolo 8 del presente decreto troviamo una modifica degli artt. **24 e 27 della legge n. 124/2007** sulla disciplina dei servizi, che consentirà agli appartenenti, da un lato, di utilizzare le proprie identità di copertura negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19, dandone comunicazione con modalità strettamente riservate all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione; e, dall'altro, di

deporre in ogni stato o grado del procedimento con identità di copertura, anche al di fuori delle ipotesi disciplinate dal modificato art. 497, comma 2 bis, c.p.p.;

- ✓ inoltre di particolare rilevanza risulta altresì, all'articolo 2 comma quarto del presente decreto, l'attribuzione al pubblico ministero che proceda per delitti di terrorismo, allorché sussistano concreti elementi che consentano di ritenere che taluno stia compiendo detti delitti per via telematica, del potere di ordinare, con decreto motivato letteralmente: “ai fornitori di servizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione, attraverso i quali il contenuto relativo alle medesime attività è reso accessibile al pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso.” La mancata esplicitazione da parte del presente decreto, nella parte che non chiarisce appunto se è necessaria la convalida del decreto di rimozione da parte del giudice, fa dedurre l'applicazione delle disposizioni generali previste all'articolo le disposizioni generali dell'art. 321, comma 2 bis, c.p.p.

Merita, infine, risalto la disposizione, all'art. 6 del decreto legge che modifica a sua volta **l'art. 4 del d.l. antiterrorismo n. 144/2005, convertito con L. n. 155/2005**, sulla possibilità per i direttori dei servizi di informazioni e per personale da essi specialmente delegato di effettuare – su apposita autorizzazione del procuratore generale – colloqui personali con detenuti ed internati, al solo fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.